LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE IN AMBITO INFORMATICO

Prof. F. Sivilli Corso di Informatica

Marco Delconte – Federica Antonucci – Francesco Baiocchi Cultori insegnamento di Informatica

IL DIRITTO D'AUTORE

La Storia:

- Diritto, giuridicamente parlando, molto giovane;
- Coincide con l'invenzione della stampa (1450/1500);
- Rileva la distinzione tra proprietà immateriale (diritto d'autore) e il possesso materiale del bene (diritto di chi possiede materialmente il bene).

FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Manca nella nostra Costituzione ogni accenno esplicito del diritto d'autore. Tuttavia alcuni principi generali della nostra Carta Costituzionale rilevano nella materia del diritto d'autore.

- La Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) impegna ciascun cittadino a svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4). La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9).
- La partecipazione alla vita sociale dell'autore si realizza attraverso l'esplicazione delle attività di creazione e divulgazione dell'opera, senza che possa esercitarsi un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto alla libertà di espressione (art. 21) e della libertà dell'arte e della scienza (art. 33).
- ▶ Sotto l'aspetto patrimoniale il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35 comma 1). L'inclusione della disciplina dei diritti d'autore nel libro del lavoro del Codice Civile conferma questo assunto in quanto la creazione dell'opera d'ingegno è considerata dalla legge come espressione del lavoro intellettuale.

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

- Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili della solidarietà politica, economica e sociale".
- Art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
- Art. 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica".
- Art. 21 "Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".
- Art. 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".
- Art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".

Invenzione Stampa Proprietà Vs Possesso

Non nella Costituzione Alcuni articoli ne parlano

Aspetto patrimoniale Art. 35

DEFINIZIONE

- "Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore).
- In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia), laddove in quelli di common law esiste l'istituto del "copyright".

FONDAMENTI NORMATIVI IN ITALIA

- Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici.
- È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana, l'impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.

CODICE CIVILE

- Art. 2575 "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione".
- Art. 2576 "Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".
- Art. 2577 "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".
- Art. 2580 "Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali".
- Art. 2581 "I diritti di utilizzazione sono trasferibili".
- Art. 2582 "L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile".

LEGGE 663/1947

- Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere tutelabili:
- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
- all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche
- al disegno industriale che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.
- Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC inoltre, sono ricompresi nell'elenco:

- i programmi per elaboratore;
- le banche di dati;

TRATTATI INTERNAZIONALI

Dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione, la protezione dell'opera artistica si è resa molto più complessa e si richiede una tutela non più esclusivamente nazionale ma internazionale.

L'obiettivo del legislatore internazionale è dunque di raggiungere una tutela sovranazionale del diritto d'autore armonizzata, per ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli agli scambi economici.

In particolare ricordiamo:

- Convenzione di Berna (1986-1971);
- Convenzione Universale del Diritto d'Autore (Ginevra 1952);
- Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici (Roma 1955);
- Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (1994);
- Trattati WIPO (1996).

Paternità e Diritto di Sfruttamento Economico

Legge 22 Aprile 1941, n. 633

Opere creative in qualunque forma espressiva

Può opporsi a modifiche

Diritti trasferibili

Si estende a Programmi e Banche Dati

Trattati Internazionali

I DIRITTI DELL'AUTORE

- ▶ Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).
- L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

I DIRITTI DELL'AUTORE

Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:

- Pubblicazione;
- Riproduzione;
- Trascrizione;
- Esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- Comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza, compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (on demand);
- Distribuzione;
- Traduzione e/o elaborazione;
- Vendita;
- Noleggio e prestito.

Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti. Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale.

1-IL DIRITTO MORALE

- Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività.
- Nasce al momento della creazione dell'opera stessa.
- E' strettamente legato alla persona dell'autore e pertanto le facoltà ad esso inerenti restano riservate all'autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali sull'opera, in virtù del principio del "primato delle ragioni della personalità creativa su ogni altro interesse antagonistico".
- Il diritto morale si scompone in diverse facoltà:
- Diritto di inedito e diritto di ritiro dell'opera dal commercio. Un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione;

2-IL DIRITTO MORALE

Il diritto alla paternità dell'opera.

- L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o nick name l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
- L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
- Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
- Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
- Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.

3-IL DIRITTO MORALE

- ► Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
- ► Il diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.
- ► Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.
- Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

1-IL DIRITTO PATRIMONIALE

- Il diritto patrimoniale spetta originariamente all'autore, il quale può cederlo dietro
 compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può
 nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti
 morali.
- L'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore acquista dunque valore economico in quanto può essere oggetto di utilizzazione e di conseguenza di rapporti di scambio.

L'utilizzazione delle nuove tecnologie rende sempre più complessa e difficile una adeguata protezione dei diritti patrimoniali degli autori dei lori aventi causa.

Le possibilità di fruizione dell'opera senza che sia necessario il supporto materiale in cui essa è contenuta consente un accesso diretto all'opera espressa in codice digitale.

Le maggiori preoccupazioni provengono proprio dall'uso delle reti telematiche e della tecnologia digitale. Ad esempio sono presenti in rete sw per generare codici validi di attivazione di programmi copiati. Per limitare gli effetti negativi che potrebbero scaturire da tale violazione Windows ha maggiormente rafforzato gli strumenti per il controllo della genuinità del software.

2-IL DIRITTO PATRIMONIALE

Inoltre, per evitare possibili abusi sono state elaborate nuove tecnologie e dispositivi che consentono il controllo sulla circolazione delle opere e sulla identificazione degli abusi (cfr. artt. 102-quater; 102-quinquies).

Sono facoltà relative al diritto patrimoniale:

- Pubblicazione;
- Riproduzione;
- Trascrizione;
- esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand presenti sul Web 2.0);
- Distribuzione;
- traduzione e/o elaborazione;
- Vendita;
- noleggio e prestito.

3-IL DIRITTO PATRIMONIALE

- Il diritto di utilizzo economico si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni.
- Tale tutela è nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera.
- Come si legge all'art.25 della legge sul diritto d'autore: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte; se l'autore fosse morto il 2 gennaio 1940, i diritti economici scadrebbero il 31 dicembre 2010.
- Nel caso in cui l'opera sia frutto del lavoro di più coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione.
- Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata): se l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare ai tempi previsti dalla legislazione.
- In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione.

Paternità Diritto dell'Opera Patrimoniale Impedirne lo Libera Attività Sfruttamento Economica Integrità Può Essere dell'Opera Ceduto... Diritto di ...ha un Pentimento valore. Tutelabile 70 Anni dalla dagli Eredi Morte.

OPERE SOGGETTE A LIBERO UTILIZZO

In base alla normativa italiana sul diritto d'autore talune opere possono essere liberamente utilizzate purchè sussistano determinate condizioni (cfr. artt. 65-71 quinquies della legge n. 633/41). I casi maggiormente significativi sono:

- articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata (per esempio tramite la diffusa indicazione "tutti i diritti riservati") e vengano indicati
 - nome della rivista/giornale,
 - data e numero della rivista/giornale,
 - nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
- discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
 - la fonte,
 - il nome dell'oratore,
 - la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.

Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:

- il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
 - titolo dell'opera
 - autore
 - editore
 - eventuale traduttore.

OPERE SOGGETTE A LIBERO UTILIZZO ART. 70 L.633/1941

- L'art. 70 della legge sul diritto d'autore prevede il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, «nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera».
- La dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno però dato una lettura fortemente restrittiva alle utilizzazioni libere, considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use che permette la riproduzione di opere per scopi educativi o scientifici ed è, per contro, più volte rimarcata la necessità di non far concorrenza economica all'autore nell'uso delle opere.

In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore anche per l'utilizzo di opere coperte in attività didattiche, si è aperto un dibattito sull'introduzione del fair use in Italia, sulla falsariga di quello statunitense. D'altro canto, il Parlamento europeo in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica (Ipred2), aveva già sottolineato la particolarità delle esigenze didattiche o scientifiche. Quest'introduzione trova resistenza negli interpreti e nella giurisprudenza italiani, sebbene agli inizi del 2008 il governo italiano in risposta ad una interrogazione parlamentare, abbia affermato che il testo dell'art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti.

Oltre alle libere utilizzazioni previste dall'art. 70, sono comunque utilizzabili le "licenze libere" internazionali.

OPERE SOGGETTE A LIBERO UTILIZZO ART. 70 L.633/1941

Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è generalmente la possibilità di ripubblicazione o riutilizzo dell'opera, poste alcune condizioni (freeware e shareware). Ad. Es. OpenOffice è un software freeware equivalente a MS Office liberamente disponibile su Internet.

- Questo tipo di licenza presuppone la gratuità del riutilizzo del prodotto dell'ingegno. Ciò però non si traduce sempre nella gratuità al consumatore finale, questo poiché alcune licenze libere permettono addirittura di riutilizzare le opere d'ingegno anche con fini commerciali.
- Un criticato passo verso le tutele alla didattica previste dal fair use si è ravvisato nella modifica legislativa approvata con la legge n. 2/08, il cui art. 2 ha aggiunto all'art. 70 della legge n. 633/1941 il comma 1-bis, secondo cui è consentita «la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico». Le critiche, in particolare, vertevano sull'ambiguità e genericità del testo.

DIRITTI CONNESSI

Al pari del diritto d'autore, i diritti connessi sono diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. A differenza del diritto d'autore, questi diritti non hanno come causa un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (es. produttore fonografico) o di attività professionale (es. artisti interpreti) che viene come tale protetto compatibilmente con il diritto che spetta all'autore.

Accanto alla categoria del diritto d'autore, che riconosce all'autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, esiste una serie di diritti affini che vengono attribuiti a colui che, nell'esercizio della sua attività d'impresa o con la sua creatività, interviene sull'opera stessa. Questi diritti chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d'autore sono regolati dalla L. 633/1941 aglli artt. 72-101 e risultano così suddivisi:

- Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e apparecchi analoghi;
- Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
- Diritti relativi alla emissione fonografica e televisiva;
- Diritti degli artisti interpreti ed esecutori;
- Diritti relativi a bozzetti e scene teatrali;
- Diritti relativi alle fotografie;
- Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
- Diritti relativi ai progetti di lavoro di ingegneria;
- Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie.

Libero Utilizzo

ART. 70 L.633/1941

> Riviste, Discorsi, Riassunti

Sempre citati

Non esiste il Fair Use in Italia

Diritti Connessi

No atti di creazione ma atti industriali

> Cinema, Fotografie, Interpreti

PROGRAMMI PER ELABORATORE

Software = soft (morbido) + ware (manufatto, oggetto)

Ciò che conta per un utente non è tanto la velocità di elaborazione del processore, quanto la velocità effettiva di computazione del codice, calcolata in base al tempo che occorre alla CPU (unità centrale di elborazione) per eseguire un'operazione (come la scrittura di un testo, la creazione di una cartella, ecc.).

Il diritto d'autore viene tutelato in questo ambito attraverso le licenze d'uso.

LA LICENZA D'USO

La licenza d'uso è un documento che accompagna il software e specifica i diritti e i doveri di chi lo riceve e di chi lo diffonde.

- Licenze libere: Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è la possibilità di ripubblicazione o riutilizzo di norma gratuito dell'opera, poste alcune condizioni. Esempi di licenza libera sono le licenze GNU e la GPL. La più diffusa è la GNU che prevede la creazione di un sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU/Linux; per arrivare a questo risultato, all'interno del progetto vengono creati programmi per coprire ogni necessità informatica (compilatori, lettori multimediali, programmi di crittografia, ecc);
- Licenze Open Source (gli autori invece di vietare, permettono non solo di usare e copiare, ma anche di modificare, ampliare, elaborare, vendere e quant'altro. E tutto questo senza imporre obblighi a ricompensare economicamente gli autori);
- Licenze proprietarie (sono previste restrizioni sul suo utilizzo, sulla sua modifica, riproduzione o ridistribuzione, solitamente imposti da un proprietario. Queste restrizioni vengono ottenute tramite mezzi tecnici o legali).

COPYLEFT E COPYRIGHT

Le varie licenze analizzano sommariamente i seguenti aspetti:


- Il permesso d'autore o COPYLEFT: modello alternativo di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.
- Il diritto d'autore o COPYRIGHT: è l'insieme delle normative sul diritto d'autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense. È solitamente abbreviato con il simbolo ©.


L'avvento di Internet, ha fatto venir meno uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso.

COPYRIGHT, FILE SHARIGN E P2P

Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client-serven t(cliente-servente: la presenza di un server permette ad un certo numero di client di condividerne le risorse, lasciando che sia il server a gestire gli accessi alle risorse per evitare conflitti tipici dei primi sistemi informatici.) oppure peer-to-peer (pari a pari). Programmi di File-sharing, sono utilizzati direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione ha dato origine al modello peer-to-peer. Il file sharing anonimo è cresciuto in popolarità e si è diffuso rapidamente grazie alle connessioni di Internet sempre più veloci e il formato, relativamente piccolo ma di alta qualità, dei file audio MP3. Tale condivisione ha tuttavia provocato una massiccia diffusione di materiale coperto da copyright, spingendo le major discografiche e mediali ad attacchi legali per tutelare i propri diritti. La condivisione di materiali coperti da copyright è ritenuta in genere illegale ma ha acceso diverse discussioni anche a causa delle diverse legislazioni in vigore nei vari paesi.

Per contrastare il fenomeno alcuni provider riducono la velocità della connessione quando viene rilevato l'uso programmi o protocolli P2P. Ciò avviene per motivi legali, per non collaborare ed essere accusati di favorire uno scambio illegale di file, e perché l'impegno per ore di molta banda risulterebbe penalizzante per gli altri utenti del servizio.





COPYRIGHT, FILE SHARIGN E P2P

Generalmente per peer-to-peer (o P2P), cioè rete paritaria, si intende una rete di computer che non possiede nodi gerarchizzati come client o server fissi (clienti e serventi), ma un numero di nodi equivalenti (pari, in inglese peer appunto) che fungono sia da cliente che da servente verso altri nodi della rete.

Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. L'esempio classico di P2P è la rete per la condivisione di file (File sharing).

Il timore che lo scambio di questo materiale potesse mettere in pericolo gli interessi economici legati al modello industriale delle aziende produttrici, ha comportato che il peer-to-peer divenne il bersaglio legale delle organizzazioni che riuniscono queste aziende, come la RIAA e la MPAA. In Italia la manifestazione più estrema di questi sforzi risale al 2004 quando con la "Legge Urbani" viene sancita la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi fa esclusivamente uso personale di file protetti.

COPYRIGHT E DIRETTIVE DEL PARLAMENTO UE

Il Parlamento Europeo è intervenuto in materia di copyright con una Direttiva nel 2004, con importanti emendamenti a difesa degli utenti. Ha poi emanato nel 2007 una seconda direttiva, a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore.

- Con la direttiva Ipred1 si stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».
- Con la direttiva Ipred2 il Parlamento europeo nel 2007 e introduce diverse misure a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore. In particolare, obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati personali degli utenti in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti. Si tratta di rivelare i nominativi o i numeri telefonici corrispondenti agli indirizzi IP, rilevati da società specializzate nelle intercettazioni su reti P2P. L'obbligo in precedenza valeva solamente rispetto a interventi delle forze dell'ordine o di pubblica autorità. La Direttiva riconosce implicitamente un valore probatorio alla rilevazione degli indirizzi IP.

COPYRIGHT E DIRETTIVE LEGGE ANTI PIRATERIA

La legge 18 agosto 2000, n.248, contenente "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di prevenzione e controllo ispettivo a presidio della proprietà intellettuale nei settori in cui l'Agcom esercita funzioni di garanzia e di regolamentazione. Secondo la legge menzionata, nota come "legge antipirateria", il diritto esclusivo di diffondere, e quindi la tutela delle opere intellettuali, ha per oggetto "l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione, [...] la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo o codificata con condizioni di accesso particolari".

Obiettivo della legge è quello di fornire adeguati strumenti di analisi e di lavoro per contrastare alla radice il fenomeno della pirateria. Il quadro è completato dall'adozione di punizioni severe, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria. Significative sanzioni amministrative accessorie (cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno) possono essere inflitte anche alle emittenti radiotelevisive, nonché agli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione, di masterizzazione, di tipografia o che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti, e ai centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

DIFESE E SANZIONI

La legge prevede un coordinamento continuo tra Autorità AGCOM e SIAE, con particolare riferimento alla produzione ed alla rivendita di supporti multimediali ed alle emissioni radiofoniche e televisive via etere e via cavo.

L'Autorità ha istituito una apposita Unità antipirateria informatica ed audiovisiva che partecipa, anche in sede internazionale, alle attività di studio e di coordinamento sul tema della protezione della proprietà intellettuale e che ha recentemente avviato un programma di consultazione con la SIAE a supporto dell'azione della magistratura nei casi di accertamento di violazione.

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso);
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire



- Riprodurre;
- Vendere;
- Rappresentare;
- Diffondere;
- Supera i limiti concessi;

Art. 171- bis

- 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
- 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

- 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

Continua

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Continua

- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-quater

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
 - a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
 - b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80

SENTENZA CASSAZIONE 2007

Tuttavia nel 2007 la III sezione penale della **Cassazione** con la sentenza numero 149/2007, ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere «duplicato abusivamente e distribuito» programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, «immagazzinandoli» su un server del tipo Ftp (File transfer protocol).

I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede «la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae»; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi «riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi».

SENTENZA CASSAZIONE 2007

Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto «deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp».

Per «fine di lucro», infatti, «deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso».

E' bene precisare che in Italia chiunque effettua il download di un'opera protetta dal diritto d'autore e la mette in condivisione commette un illecito penale (è l'art. 171, lett. a-bis). La norma è chiarissima: è punito chiunque lo fa "senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma". La pena è una multa da 51 a 2.065 euro, ma è possibile evitare il processo penale pagando la metà del massimo previsto (quindi circa mille euro) e le spese del procedimento. I programmi di P2P più diffusi mettono automaticamente in condivisione un file mentre questo viene scaricato, per cui se viene effettuato il download di materiale protetto da diritto d'autore mediante uno di essi si concretizza la fattispecie penale.

Inoltre, la violazione del suddetto articolo comporta altresì l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione (art. 174-bis Ida), ma detta cifra non può essere mai inferiore a 103 euro.

FINE

fsivilli@unich.it